

**DELIBERAZIONE 4 AGOSTO 2016
461/2016/R/EEL**

DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SUDDIVISIONE DELLA RETE RILEVANTE IN ZONE

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 4 agosto 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il Regolamento n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità), 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 511/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 511/2015/R/eel);
- la comunicazione della società Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) del 9 luglio 2014, prot. Autorità 19268 del 10 luglio 2014;
- la comunicazione della società Terna S.p.a. (di seguito: Terna) dell'8 luglio 2016, prot. Autorità 19553 dell'8 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 8 luglio 2016).

CONSIDERATO CHE:

- con l'entrata in vigore del Regolamento CACM, i procedimenti di revisione delle configurazioni zionali avviati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento medesimo sono soggetti alle disposizioni ivi contenute;
- in particolare, l'articolo 33 del Regolamento CACM definisce l'insieme minimo di criteri sulla base dei quali deve essere condotto il processo di revisione:
 - un primo gruppo di criteri riguarda la capacità della configurazione zonale di garantire l'esercizio in sicurezza della rete di trasmissione;

- un secondo gruppo di criteri attiene all'efficienza complessiva del mercato;
- un terzo gruppo di criteri concerne la stabilità e la robustezza della configurazione zonale nel tempo;
- l'articolo 32 del CACM definisce le modalità con cui deve essere condotto il processo di revisione della configurazione zonale;
- in particolare, la revisione può essere avviata anche da un unico regolatore nazionale (o dal corrispondente gestore della rete di trasmissione nazionale), purché la revisione:
 - sia limitata alle sole zone di mercato rientranti nell'area di controllo del gestore della rete di trasmissione considerata;
 - incida in modo trascurabile sulle aree di controllo dei gestori limitrofi;
 - sia necessaria per migliorare l'efficienza del mercato o per preservare la sicurezza operativa (cfr. articolo 32, comma 1, lettera d);
- la prima fase del processo di revisione prevede che i gestori della rete di trasmissione che partecipano al processo sviluppino una metodologia di analisi e propongano una o più configurazioni zonali da esaminare (di seguito: configurazioni zonali ipotizzate); la metodologia e le configurazioni zonali ipotizzate sono inviate alle competenti autorità di regolazione che partecipano al processo, le quali possono richiedere modifiche o integrazioni entro tre mesi (cfr. articolo 32, comma 4, lettera a);
- la seconda fase del processo di revisione prevede tra l'altro che, sulla base della metodologia di cui al precedente alinea, i gestori di rete valutino le configurazioni zonali ipotizzate e sottopongono alle competenti Autorità di regolazione la propria proposta di mantenere o modificare la configurazione zonale esistente entro quindici mesi dall'avvio del processo di revisione; le Autorità di regolazione si esprimono entro sei mesi dal ricevimento della proposta (cfr. articolo 32, comma 4, lettere b e c);
- l'articolazione del processo di revisione e le tempistiche previste dal Regolamento CACM rappresentano le disposizioni minime a cui devono conformarsi tutti gli Stati membri dell'Unione Europea e ciascuna Autorità di regolazione può prevedere tempistiche e modalità più stringenti, qualora consentito dal relativo ordinamento nazionale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione 111/06, Terna suddivide la rete rilevante in un numero limitato di zone per un periodo di durata non inferiore ai tre anni; a tal fine, Terna definisce e propone all'Autorità, per approvazione, la suddivisione della rete rilevante in zone, sulla base delle modalità e dei criteri di cui al medesimo articolo;
- con la deliberazione 511/2015/R/eel, l'Autorità ha prorogato, per l'anno 2016, la configurazione zonale allora vigente (di seguito: configurazione zonale vigente), alla luce delle innovazioni introdotte nel Regolamento CACM in tema di revisione delle zone di mercato e dell'incompatibilità dell'eventuale modifica della

configurazione zonale per il triennio 2016-2018 con le tempistiche, precedentemente comunicate dal GME, in merito alle prove che occorre svolgere ex ante per assicurare il mantenimento dei livelli di performance dell'algoritmo per la risoluzione del mercato del giorno prima (Euphemia);

- con la comunicazione 8 luglio 2016, Terna ha evidenziato che soltanto parte dei criteri menzionati al precedente alinea sono considerati nella metodologia che è stata sinora applicata per la definizione delle configurazioni zonali e che gli altri criteri andrebbero, invece, appositamente integrati in una nuova metodologia; a tal proposito, Terna ha dichiarato di poter predisporre ed inviare all'Autorità la nuova metodologia entro il 31 dicembre 2016.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prorogare, per l'intero anno 2017, la configurazione zonale vigente, al fine di consentire a Terna di elaborare, per il triennio 2018-2020, la metodologia di analisi e di definire le configurazioni zonali ipotizzate;
- precisare alcuni profili relativi all'implementazione del Regolamento CACM a livello nazionale, limitatamente al processo di revisione della configurazione zonale di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), del Regolamento CACM;
- che, a tal proposito, Terna definisca e invii all'Autorità, entro il 31 gennaio 2017:
 - a) la metodologia per la valutazione delle configurazioni zonali ipotizzate, aggiornata per tenere conto dei criteri di cui all'articolo 33 del Regolamento CACM;
 - b) con riferimento al triennio 2018-2020, le configurazioni zonali ipotizzate, unitamente a una relazione tecnica che riporti gli esiti della valutazione condotta sulle stesse secondo la metodologia sopra menzionata;
- che, nelle elaborazioni di cui al precedente alinea, Terna non consideri come un vincolo i confini delle regioni amministrative ai fini della suddivisione della rete rilevante in zone

DELIBERA

1. di prorogare per l'intero anno 2017 la configurazione zonale vigente;
2. di prevedere che Terna definisca e invii all'Autorità, entro il giorno 31 gennaio 2017 e nei termini esplicitati in premessa:
 - a) la metodologia per la valutazione delle configurazioni zonali ipotizzate, aggiornata per tenere conto dei criteri di cui all'articolo 33 del Regolamento CACM;
 - b) con riferimento al triennio 2018-2020, le configurazioni zonali ipotizzate, unitamente a una relazione tecnica che riporti gli esiti della valutazione condotta sulle stesse secondo la metodologia sopra menzionata;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

4 agosto 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni